

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3010</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALERNO, RABINO, ANDREOLI, AGRUSTI, CACCIA, CAVI-  
GLIASSO, CAMPAGNOLI, MARTINI, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZ-  
ZARI, PIREDDA, PERRONE, RAVASIO, RICCIUTI, ROCELLI, RI-  
GHI, SAVIO, TORCHIO, SARTI, CELLINI, CAPACCI, SANGUINETI,  
REZZULLI, FIANDROTTI, BRUNI FRANCESCO, ZAMBERLETTI**

*Presentata il 14 luglio 1988*

Adeguamento della indennità mensile pensionabile del personale in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tenuta presente la peculiarità dell'impiego degli appartenenti alle Forze dell'ordine, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato in data 1° aprile 1947, nn. 121 e 122 sono state istituite rispettivamente l'« indennità di ordine pubblico » e l'« indennità di pubblica sicurezza », entrambe sostituite con legge 22 dicembre 1969, n. 967, dall'« indennità mensile per servizio d'istituto », a sua volta soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1984 dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e sostituita con la stessa legge e con la stessa decorrenza dalla « indennità mensile pensionabile ».

Tale indennità, in tutte le varie denominazioni sopra precisate, è stata periodicamente aumentata per il personale in servizio (vedansi, per ultimo, le leggi 15 novembre 1975, n. 572, 27 maggio 1977, n. 284, 5 agosto 1978, n. 505, 11 luglio 1980, n. 312, 20 marzo 1984, n. 34, 20 novembre 1987, n. 472), ma mai ha subito aumenti per il personale in quiescenza, pur se essa deve essere considerata « parte integrante » della retribuzione come è stato sostanzialmente riconosciuto dall'articolo 144 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Essa, infatti, è stata istituita in forza dei continui rischi e sacrifici connessi al particolare impiego

delle Forze dell'ordine, impiego che è rimasto immutato in tutti i tempi.

È meritevole della massima attenzione e della massima considerazione il fatto che la citata legge n. 312 del 1980, mentre da un lato ha reso interamente pensionabile l'indennità in argomento, all'epoca ancora definita « indennità mensile per servizio di istituto », a decorrere dal 13 luglio 1980, dall'altro ha del tutto ignorato il personale cessato dal servizio anteriormente a tale data. Detto personale, infatti, è particolarmente penalizzato in quanto, per il disposto dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 505, ancora oggi percepisce la quota pensionabile dell'allora « indennità mensile per servizio d'istituto » nella misura che è pari soltanto ad un terzo della stessa indennità che percepiva il giorno prima di lasciare il servizio. Tale quota è ingiustificatamente ed inspiegabilmente di gran lunga inferiore alla quota pensionabile, quota che normalmente si aggira sull'80 per cento dell'indennità corrisposta al personale in servizio.

E tutto ciò senza contare che quelli che hanno lasciato il servizio antecedentemente agli anni 1978-1979 sono proprio coloro che, dopo le traversie e gli stenti di una guerra perduta, si sono validamente prodigati per portare il nostro paese a libere istituzioni democratiche ed a civile convivenza, per lunghi anni operando con coraggio, generoso slancio e senza condizioni, lamentele o limiti a sacrifici e disagi, lungo un cammino coperto di croci e bagnato di sangue, riuscendo ad impedire la sopraffazione dello Stato da parte della sovversione e della criminalità organizzata ed a ridare serenità e fiducia alle popolazioni ed agli stessi governanti.

È, pertanto, evidente come si sia creata una grave sperequazione, a parità

di grado e di anzianità, non soltanto tra il personale in attività di servizio e quello da esso cessato, ma anche tra lo stesso personale in quiescenza e ciò solo perché posto in tale posizione in epoche diverse. Tale sperequazione è particolarmente sensibile per il personale che si trova in quiescenza da più tempo.

Per i motivi sopra esposti è più che giusto, quindi, che la quota pensionabile dell'« indennità pensionabile », a parità di grado e di anzianità, sia aumentata al personale in quiescenza ogniqualvolta essa subisca aumenti per il personale in attività di servizio.

Non si deve dimenticare che l'« indennità pensionabile » è un emolumento compensativo dei disagi e dei rischi sofferti dagli aventi diritto, per cui è giuridicamente impensabile che essa possa essere corrisposta in misura diversa da quella sopra evidenziata.

Si tenga anche presente che l'agente che abbia subito una menomazione fisica in servizio e per causa di esso e sia stato conseguentemente riformato qualche giorno prima dell'aumento dell'indennità viene a percepire a tale titolo una somma notevolmente inferiore a quella del collega collocato in quiescenza subito dopo l'approvazione dell'aumento.

Tale situazione di ingiustizia si verifica anche nei confronti delle vedove degli appartenenti alle Forze dell'ordine caduti nell'adempimento del dovere.

Sottoponiamo, pertanto, all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, poiché siamo fermamente convinti che sia nostro dovere porre rimedio a tali palesi discriminazioni.

Restituiremo, così, parità di trattamento a parità di posizioni, sia per soddisfare un principio di giustizia, sia per dare esecuzione ad una norma costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, in favore del personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, è corrisposta al personale andato in quiescenza, anche anteriormente alla data del 13 luglio 1980, sulla base della misura vigente al 31 dicembre 1987 per il personale in attività di servizio.

## ART. 2.

1. Con la stessa decorrenza di cui all'articolo 1, gli aumenti dell'indennità mensile pensionabile, che saranno di volta in volta attribuiti al personale in attività di servizio, devono essere contestualmente estesi, a parità di grado e di anzianità, al personale in quiescenza nella misura dell'80 per cento di quelli corrisposti al personale in servizio, senza ulteriori decurtazioni o limitazioni.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in quaranta miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati.